

Avviso pubblico

LA FATICA

Tirocini e doti di apprendimento per l'inserimento lavorativo

PN Metro plus e Città Medie Sud 2021-2027

Codice progetto BA4.4.8.1.b

'Bari Lavora – La fatica'

CUP J91J24002650001

Bari Lavora

Strategia per il lavoro del Comune di Bari

Sommario

Art. 1 – Descrizione dell’iniziativa.....	2
Art. 2 – Destinatari dell’intervento.....	2
Art. 3 – Organizzazioni ospitanti.....	2
Art. 4 – Tirocini extracurriculari.....	4
Art. 5 – Dote di apprendimento	7
Art. 6 – Servizi di accoglienza, orientamento e matching	7
Art. 7 – Obblighi del tirocinante	8
Art. 8 – Obblighi del Comune di Bari	8
Art. 9 – Obblighi del soggetto ospitante.....	9
Art. 10 – Attività di tutoraggio.....	10
Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande di partecipazione per gli aspiranti tirocinanti	11
Art. 12 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse per i soggetti ospitanti.....	12
Art. 13 - Termini di presentazione delle domande.....	13
Art. 14 – Rimborsi per le organizzazioni ospitanti.....	13
Art. 15 – Rimborsi delle doti di apprendimento.....	13
Art. 16 - Rinvio	14
Art. 17 - Informazioni e contatti	14
Art. 18 - Trattamento dei dati personali.....	15
Art. 19 - Pubblicità.....	15

Art. 1 – Descrizione dell’iniziativa

La fatica è l’iniziativa sperimentale del Comune di Bari che promuove l’inserimento ed il reinserimento lavorativo di cittadine e cittadini fuoriusciti dal mercato del lavoro o con minori opportunità di accesso ad esso attraverso:

- tirocini extracurricolari¹ presso imprese dell’area metropolitana di Bari per l’orientamento al lavoro e la formazione in situazione;
- doti di apprendimento finalizzate ad acquisire nuove competenze e/o titoli abilitanti;
- servizi per facilitare l’incontro tra gli aspiranti tirocinanti e le imprese interessate ad accogliere nuove persone per la trasmissione di competenze e processi di lavoro ed accompagnare e monitorare i percorsi di tirocinio.

La fatica è un’iniziativa del Comune di Bari promossa nell’ambito delle attività del job center Porta Futuro.

La fatica è finanziata con risorse del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027 che ammontano a € 3.000.0000,00. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare la dotazione finanziaria dedicata alla misura.

Art. 2 – Destinatari dell’intervento

Possono partecipare a *La fatica*:

- le cittadine che abbiano compiuto i 35 anni
- i cittadini che abbiano compiuto i 45 anni

residenti a Bari, inoccupati o disoccupati², che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

I partecipanti devono possedere i requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3 – Organizzazioni ospitanti

Possono presentare la propria disponibilità ad ospitare tirocini de *La fatica* tutte le imprese già costituite ed attive, in possesso al momento della presentazione dell’istanza e per l’intera durata tirocinio, dei seguenti requisiti:

¹ Così come disciplinati dalla L.R. 26 del 10 novembre 2023 ‘Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari’

² Per la definizione e i requisiti relativi allo stato di disoccupazione si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii.

- avere sede legale e/o operativa in uno dei Comuni dell'area metropolitana di Bari;
- essere iscritte alla data di pubblicazione dell'avviso al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Bari, ove tenute;
- essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- garantire l'applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;
- non avere in corso, all'interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all'interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel predetto divieto l'ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;
- salva l'ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato, all'interno della medesima unità operativa nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo. Rientra nel predetto divieto l'ipotesi di licenziamento per fine appalto, salvo che, in forza di accordo sindacale, di norma di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola prevista all'interno dello stesso contratto di appalto, l'appaltatore subentrante non abbia provveduto a riassumere tutto il personale in forza al momento del subentro.

Le imprese in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare contemporaneamente tirocini all'interno di ciascuna unità operativa nel rispetto delle quote di seguito indicate:

- a) un tirocinante nelle unità operative fino a cinque dipendenti;
- b) fino a due tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti;
- c) un numero di tirocinanti corrispondente a non più del 10 per cento dei dipendenti nelle unità operative che contino più di venti dipendenti. È consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

Laddove il soggetto ospitante sia certificato per la parità di genere oppure sia un'impresa artigiana esercente un'attività del settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura³ e il tutor aziendale

³ Ai sensi del R.R. 4 febbraio 2015, n. 3 e della L.R. n. 24 del 5 agosto 2013 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese"

individuato risulti in possesso della qualifica di Maestro Artigiano⁴ la quota di cui alla lettera a) del presente articolo è incrementata a due tirocinanti e quella di cui alla lettera b) del presente articolo è incrementata a tre tirocinanti.

Le organizzazioni ospitanti hanno la possibilità di accogliere ulteriori tirocini, in deroga alle quote sopra indicate, nei limiti e nelle condizioni indicate all'art. 5 commi 7 e 8 della L.R. 26/2023.

Ai sensi dell'art. 5 comma 9 della L.R. 26/2023, non concorrono alla determinazione delle quote i tirocini attivati in favore di persone disabili o persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali per la partecipazione ai tirocini di inclusione e/o riabilitazione⁵.

Ai fini del computo, si tiene conto dei lavoratori a tempo indeterminato, nonché dei lavoratori a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Sono esclusi dalla base di calcolo gli apprendisti.

Art. 4 – Tirocini

I tirocini de *La fatica*, promossi e attivati dal Comune di Bari in qualità di soggetto accreditato ai servizi per il lavoro⁶, sono strumenti volti a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali ai fini dell'inserimento o il reinserimento lavorativo. Ciascun tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione presso un'azienda e non si configura come un rapporto di lavoro.

L'attivazione del tirocinio non è consentita per:

- ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell'organizzazione aziendale;
- fare fronte a periodi di più intensa attività aziendale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all'assunzione, anche a termine, di lavoratori e lavoratrici subordinate;
- sostituire lavoratori e lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Salvo i casi di tirocinio attivati a favore di soggetti disabili, il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo o per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, individuate sulla base di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

Non è permesso attivare il tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione.

⁴ Ai sensi della L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Botteghe Scuola"

⁵ Di cui all'articolo 1, comma 2 della L.R. 26/2023.

⁶ Ai sensi della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 "Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento per i servizi al lavoro" e del R.R. n. 28 del 22 ottobre 2012 "Disposizioni concernenti le procedure ed i requisiti per l'accREDITAMENTO dei servizi al lavoro della Regione Puglia"

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il medesimo soggetto ospitante un precedente rapporto di lavoro in qualsiasi forma contrattuale (subordinata e non) nei 24 mesi antecedenti l'attivazione del percorso formativo.

Ciascun tirocinio può avere una durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi. A ciascun tirocinante il Comune di Bari riconosce un'indennità di frequenza mensile di 800,00 euro al mese, per massimo 6 mesi, a fronte di un impegno settimanale di 25 ore. L'indennità è corrisposta per le mensilità per le quali sono state svolte almeno il 70% delle ore previste, ovvero minimo 76 ore mensili. L'indennità verrà corrisposta con cadenza mensile, a seguito di regolare svolgimento delle attività formative controfirmate dal tutor del soggetto ospitante verificate dal tutor del Comune di Bari.

Quando l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 70% su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50%, l'indennità è dovuta nella misura del 50%. Quando l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50% su base mensile l'indennità non è dovuta.

Per eventuali casi di sospensione del tirocinio per maternità, infortunio o malattia di lunga durata si fa espresso rinvio alle disposizioni dell'art. 3 della L.R. 26/2023.

Si precisa che l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante:

- non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
- sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
- non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro (ad es. Naspi, Dis-coll, ecc.) l'indennità di partecipazione è interamente cumulabile con il sostegno al reddito percepito.

Ciascun destinatario non potrà beneficiare di più di 6 mesi di indennità, ancorché svolti presso imprese diverse in tirocini differenti.

I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione, stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che definisce:

- gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- le modalità di attivazione del tirocinio;
- il monitoraggio della sua attuazione;
- le modalità di valutazione e attestazione degli apprendimenti conseguiti;
- la decorrenza e la durata della convenzione e del tirocinio.

Ciascuna convenzione potrà avere una durata massima non superiore a ventiquattro mesi. Il Comune di Bari può attivare più tirocini presso uno stesso soggetto ospitante sottoscrivendo un'unica convenzione.

La convenzione è corredata un Progetto Formativo Individuale (PFI) per ciascun tirocinante, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Esso contiene:

- l'anagrafica dei soggetti coinvolti;
- gli elementi identificativi del contesto organizzativo e del progetto di tirocinio: il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO), l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), le conoscenze e competenze possedute in entrata dal tirocinante, il profilo professionale del tutor del soggetto ospitante (ed eventuale sua qualifica come Maestro Artigiano), la sede prevalente di svolgimento, il numero dei lavoratori computabili presenti presso la sede di svolgimento del tirocinio e il numero di tirocini in corso presso la sede operativa, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, la durata e periodo di svolgimento, l'articolazione oraria giornaliera e settimanale del tirocinio, i sussidi didattici, le metodologie di apprendimento e di verifica in itinere e finali, l'importo spettante al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione ed eventuali rimborsi per spese sostenute, le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le Aree di attività (ADA) contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015, laddove possibile con riferimento ai profili professionali del Repertorio regionale;
- i diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e tutor del soggetto promotore.

Il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi di legge in materia di:

- comunicazioni obbligatorie telematiche ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; la comunicazione obbligatoria telematica è, inoltre, effettuata nei casi di proroga del tirocinio o interruzione anticipata dello stesso, nonché in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio;
- assicurazione della responsabilità civile verso terzi, comprensiva della copertura per le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'unità operativa del soggetto ospitante rientranti nel piano formativo individuale.

A cura del tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, verrà predisposto e aggiornato costantemente un dossier individuale.

Al termine del tirocinio, sulla base del Progetto Formativo Individuale e del dossier individuale, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'attestazione finale degli obiettivi formativi conseguiti firmata anche dal soggetto ospitante.

Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve comunque avere partecipato ad almeno il 70% del monte ore complessivo previsto nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 5 – Dote di apprendimento

Ciascun tirocinante de *La fatica* avrà la possibilità di accedere ad una dote di apprendimento per realizzare esperienze di formazione, mirate e personalizzate, coerenti con i contenuti del tirocinio con l'obiettivo di aggiornare le proprie conoscenze, abilità e competenze e/o ottenere un titolo abilitante.

Il fabbisogno formativo del potenziale tirocinante sarà rilevato nella fase di orientamento presso i servizi dedicati di Porta Futuro e formalizzato in fase di stesura del progetto formativo individuale con apposito verbale redatto e firmato dal tutor del Comune di Bari e dal tutor dell'organizzazione ospitante e controfirmato dal tirocinante.

Ciascuna dote di apprendimento ha un importo massimo di 1.000,00 euro, da impiegare in una o più attività di formazione da concludere massimo entro 6 mesi dal termine dello stesso.

L'importo della dote di apprendimento sarà erogato a rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità indicate nell'art. 15 del presente Avviso.

Le attività di apprendimento potranno essere erogate da organizzazioni iscritte alla Registro delle Imprese tenuto da una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e/o all'Agenzia delle Entrate per attività di formazione, aggiornamento professionale, rilascio brevetti e abilitazioni, ecc.

Art. 6 – Servizi di accoglienza, orientamento, ricerca attiva delle opportunità e matching

Il Comune di Bari, attraverso il job center Porta Futuro, eroga servizi di accoglienza, orientamento, ricerca attiva delle opportunità e matching finalizzati all'attivazione dei tirocini.

Gli operatori di Porta Futuro si occuperanno dell'attività di accoglienza degli aspiranti tirocinanti finalizzata alla profilazione e alla successiva attivazione del tirocinio. La profilazione è lo strumento con il quale gli operatori rilevano

le caratteristiche della persona in cerca di occupazione, le confrontano con le opportunità di tirocinio ed individuano il percorso più appropriato a promuovere l'inserimento del tirocinante in azienda. La valutazione è relativa a dimensioni quali la coerenza tra aspettative, esperienze pregresse e competenze; la disponibilità verso l'apprendimento e la crescita professionale; la disponibilità alla mobilità territoriale.

Il percorso di orientamento si sviluppa in un pacchetto di servizi che vanno dall'aggiornamento e/o stesura del curriculum vitae alla ricerca attiva delle opportunità di inserimento sino alla preparazione per l'incontro con l'azienda ospitante.

L'aspirante tirocinante con un profilo in linea con la richiesta di una delle organizzazioni ospitanti che hanno aderito a *La fatica* sarà invitato a sostenere un colloquio di selezione con la stessa organizzazione ai fini di un potenziale matching per l'attivazione del tirocinio.

Art. 7 – Obblighi del tirocinante

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto Formativo Individuale, svolgendo le attività secondo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli obblighi di riservatezza e segretezza per quanto attiene ai dati e informazioni riguardanti i prodotti, i procedimenti amministrativi e i processi organizzativi e produttivi di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio, nonché a partecipare agli incontri concordati con il tutor del soggetto promotore per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

Art. 8 – Obblighi del Comune di Bari

Il Comune di Bari in qualità di soggetto promotore svolge un'azione di presidio e monitoraggio ed è il garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità definite dal Progetto Formativo Individuale. In particolare, è compito del Comune di Bari:

- favorire l'attivazione del tirocinio, supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative, anche per il tramite del tutor designato;
- fornire una informativa sia in fase preventiva che in fase attuativa della disciplina che regola l'istituto e a cui il soggetto ospitante e il tirocinante devono attenersi;

- predisporre il PFI e provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante;
- verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e le dimensioni aziendali necessarie per determinare il numero di tirocinanti ospitabili;
- verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale;
- trasmettere all'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competente, entro dieci giorni dall'avvio del percorso formativo, copia della convenzione e di ciascun PFI, nonché la comunicazione della proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva della integrazione del PFI;
- trasmettere mensilmente alle strutture sindacali territoriali di categoria, i dati, in forma anonima e aggregata, relativi ai tirocini attivati (settore di attività, profilo professionale, condizione sociooccupazionale del tirocinante, durata);
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione, degli obiettivi contenuti nel piano formativo individuale e delle modalità attuative del tirocinio;
- comunicare tempestivamente alla Regione Puglia i casi di violazione previsti dalla vigente normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari;
- segnalare ai servizi ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto formativo o incompatibili con la finalità formativa sottesa al tirocinio;
- provvedere al rilascio dell'attestazione finale delle competenze acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

Art. 9 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante ha il compito di:

- stipulare la convenzione con il Comune di Bari e collaborare alla stesura del progetto formativo individuale;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e quelle riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell'articolo 3, comma 11 (es. maternità, infortuni, malattia, ecc.), dandone contestualmente notizia al soggetto promotore;
- designare il tutor con funzioni di accompagnamento e supervisione del tirocinante;
- assicurare idonea informativa alle RSA/RSU o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, sulla attivazione, sulla durata e sull'eventuale proroga o rinnovo del tirocinio;

- fornire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, adeguata informazione e formazione sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, nonché sui regolamenti aziendali, ove esistenti;
- mettere a disposizione del tirocinante le attrezzature e la strumentazione idonee per partecipare alle attività formative;
- segnalare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale in materia di tirocini extracurricolari e la conseguente interruzione del tirocinio;
- collaborare, per il tramite del tutor designato, alla progressiva stesura del dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'attestazione finale.

Art. 10 – Attività di tutoraggio

Il Comune di Bari e l'organizzazione ospitante procedono alla designazione, rispettivamente, del tutor didattico e organizzativo e del tutor aziendale con compiti di accompagnamento e supervisione del tirocinante.

Il tutor del Comune di Bari e il tutor dell'organizzazione ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione del tirocinio, nonché per garantire il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.

Il tutor del Comune di Bari ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l'esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor didattico e organizzativo:

- elaborare il PFI in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante;
- coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
- co-progettare con il tutor del soggetto ospitante ed il tirocinante l'eventuale attivazione della dote di apprendimento individuando esperienze di formazione in linea con i contenuti del tirocinio;
- monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante, anche mediante incontri periodici con il tirocinante concordati con il tutor aziendale;
- acquisire dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento a una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante;
- formare e tenere un dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante, e predisporre l'attestazione finale.

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per la durata del tirocinio. A tal fine, spetta al tutor del soggetto ospitante:

- favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, definendo inoltre le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione ospitante, accompagnando il tirocinante durante il percorso formativo e monitorando l'andamento anche attraverso verifiche periodiche e finali, concordate con il tutor del Comune di Bari;
- tenere e aggiornare, sotto la propria responsabilità e per la durata del tirocinio, il registro delle presenze e il diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
- attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del Comune di Bari;
- collaborare attivamente con il tutor didattico e organizzativo alla composizione del dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.

Il tutor del soggetto ospitante, individuato tra dipendenti in possesso di adeguate esperienze e competenze professionali che siano coerenti con il PFI e idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, può seguire contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti.

Art. 11 – Modalità di presentazione e gestione delle domande di partecipazione per gli aspiranti tirocinanti

Gli aspiranti tirocinanti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente avviso dovranno redigere e consegnare la domanda di partecipazione (Allegato A), compilata in ogni parte e sottoscritta, con le seguenti modalità:

- a mano presso gli uffici di Porta Futuro (Ex Manifattura Tabacchi a Bari in Via Ravanas, 233) dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00;
- attraverso Posta Elettronica Certificata o email ordinaria all'indirizzo politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it inserendo nell'oggetto la dicitura "La fatica - candidatura".

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità o permesso di soggiorno con data e firma autografa (nel caso di cittadino/a extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano);
- dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'Impiego di Bari.

Dopo la consegna della domanda, gli aspiranti tirocinanti saranno convocati presso Porta Futuro per l'attivazione dei servizi di accoglienza, orientamento, ricerca attiva delle opportunità e matching di cui all'art. 6 del presente avviso.

Gli aspiranti tirocinanti selezionati dalle organizzazioni ospitanti saranno avviati alla fase di attivazione del tirocinio. Gli aspiranti tirocinanti non selezionati potranno candidarsi a successive opportunità di tirocinio.

Art. 12 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse per i soggetti ospitanti

La manifestazione di interesse per le imprese ospitanti (Allegato B), recante altresì l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta dal rappresentante legale, va inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo:

politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it inserendo nell'oggetto la dicitura "La fatica – manifestazione di interesse come organizzazione ospitante".

In caso di firma olografa, alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino a esaurimento delle risorse disponibili.

A seguito della presentazione delle manifestazioni d'interesse, il Comune di Bari effettuerà verifiche e controlli con riferimento alla correttezza e alla completezza della documentazione presentata. Degli esiti del processo di verifica dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse, varrà dato riscontro agli interessati mediante pubblicazione sul sito del comune di Bari.

Le manifestazioni di interesse che superano positivamente la fase istruttoria saranno iscritte nell'elenco delle organizzazioni ospitanti per la realizzazione del progetto *La fatica*.

Tutte le organizzazioni ospitanti ammesse saranno contattate da Porta Futuro per le procedure di accreditamento ai servizi di Porta Futuro e per la redazione e pubblicazione sul portale www.portafuturobari.it delle opportunità di tirocinio.

Successivamente, acquisite e pre-selezionate le candidature degli aspiranti tirocinanti in riferimento alle opportunità pubblicate, le organizzazioni ospitanti dovranno procedere, con il supporto degli operatori, alla selezione dei tirocinanti.

Art. 13 - Termini di presentazione delle domande

Il presente avviso avrà validità a partire dalla data di pubblicazione e resterà aperto sino ad esaurimento delle risorse complessive disponibili e, comunque, non oltre il 30/06/2026.

Art. 14 – Rimborsi per le organizzazioni ospitanti

Per ogni tirocinio attivato verrà corrisposto all'organizzazione ospitante un rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 300,00. Saranno riconosciute le seguenti spese:

- costi per l'attivazione di assicurazione INAIL;
- costi per l'attivazione di polizza per responsabilità civile nei confronti di terzi;
- spese per oneri derivanti dagli adempimenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- acquisto di attrezzature e materiali per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio (presidi antiinfortunistici, abbigliamento da lavoro, ecc.).

Per il riconoscimento delle suddette spese l'organizzazione ospitante dovrà presentare al Comune di Bari, entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, la seguente documentazione:

- richiesta di rimborso (Allegato C), recante anche la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sulla corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quella conservata presso l'azienda e sulla pertinenza della spesa rispetto al/ai tirocinante/i ospitati nell'ambito del presente avviso;
- copia dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti, concernenti le spese sostenute.

Sono ammissibili i pagamenti effettuati tramite bonifico ovvero mediante altra forma di pagamento che ne assicuri la tracciabilità, mediante produzione del relativo estratto conto consolidato. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

La liquidazione dei rimborsi alle organizzazioni ospitanti avverrà a fronte delle verifiche, con esito positivo, della regolarità contributiva.

Art. 15 – Rimborsi delle doti di apprendimento

Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i tirocinanti beneficiari delle doti di apprendimento dovranno produrre, entro 60 giorni dalla conclusione dell'esperienza di formazione, la seguente documentazione:

- richiesta di rimborso (Allegato D);

- attestazione di frequenza / titolo abilitante rilasciato dall'organizzazione erogatrice delle attività di formazione;
- fattura o altro documento contabile del valore probatorio equipollente emesso dall'organizzazione erogatrice delle attività di formazione a favore del beneficiario. Sul documento dovrà essere riportata la seguente dicitura :

'Denominazione dell'attività formativa'

Intervento finanziato con PN Metro plus e Città Medie Sud 21/27

progetto: BA4.4.8.1.b 'La Fatica'

CUP J91J24002650001.

- documentazione che attesti l'avvenuto pagamento.

Sono ammissibili i pagamenti effettuati tramite bonifico ovvero mediante altra forma di pagamento che ne assicuri la tracciabilità mediante produzione del relativo estratto conto consolidato. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Le domande di rimborso potranno essere consegnate a mano presso Porta Futuro, ovvero a mezzo mail indirizzata a politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it. specificando nell'oggetto "Richiesta rimborso dote di apprendimento - *La fatica*".

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla L.R. 26/2023 "Nuova disciplina in materia di tirocini extracurricolari".

Art. 17 - Informazioni e contatti

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Girolama Bonante, PoEQ Politiche del Lavoro e Innovazione Urbana del Comune di Bari.

Per informazioni sul presente avviso, i contatti sono:

- telefono: 0805772667 / 0805772657/ 0805772125
- email: lafatica@portafuturobari.it
- sportello: da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 presso Porta Futuro (Ex Manifattura Tabacchi – Bari, Via Ravanas 233)

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. n.101/2018 e del D.lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e dai relativi allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.

Titolare del trattamento e dati di contatto per l'esercizio dei diritti: Comune di Bari per mezzo del Direttore della Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione, Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70122 - Bari - Tel. 080/5772221 – pec: politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

Art. 19 - Pubblicità

Il presente avviso pubblico è pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Bari, sul sito istituzionale del Comune di Bari e sul sito www.portafuturobari.it.

Art. 20 - Allegati

- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegato B - Manifestazione di interesse per le imprese ospitanti
- Allegato C – Richiesta rimborso per le organizzazioni ospitanti
- Allegato D – Richiesta rimborso dote di apprendimento